



Roma, 21 dicembre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*All' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso
Viale Orleans n. 22
31100 – Treviso*

Prot. 25/SEGR/0007573

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso – contrattazione collettiva – clausole relative all'istituzione di Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa – funzione normativa od obbligatoria – applicazione della sola parte normativa del contratto – iscrizione dell'azienda alle associazioni stipulanti - effetti sul riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall'art. 10 L. n. 30/2003.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso ha formulato istanza di interpello, ai sensi della normativa di cui all'oggetto, al fine di conoscere l'interpretazione di questo Ministero sulla possibilità di attribuire natura obbligatoria anziché normativa alle clausole relative all'istituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa contenute nei CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 e dei dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003.

Si chiede poi – considerando che l'art. 10, L. n. 30/2003 subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi per le aziende del settore all'integrale rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di categoria – quali siano le conseguenze sulla concessione di dette agevolazioni per le aziende che, pur aderendo alle organizzazioni firmatarie dei contratti, applichino la sola parte normativa degli stessi e non quella obbligatoria.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In ordine alla natura delle clausole contrattuali in argomento la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni ha qualificato come obbligatorie e quindi non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente per i soggetti collettivi contraenti, varie disposizioni contrattuali tra cui quelle relative all'istituzione di enti bilaterali e commissioni paritetiche ed alla costituzione e funzionamento di casse integrative di previdenza o di assistenza (Cass. civ., sez. lav.,

n. 5625/2000; Cass. civ., sez. lav., n. 530/2003; Cass. civ., sez. lav., n. 6530/01, Cass. civ., sez. lav., n. 6173/1995).

Tra le motivazioni addotte per l'esclusione di tali istituti contrattuali dalla parte economico-normativa del contratto rilevano in particolare quelle concernenti la natura non retributiva della contribuzione prevista per il loro finanziamento e delle prestazioni erogate. A tal proposito, sostiene la Suprema Corte, va riconosciuto carattere retributivo esclusivamente alle prestazioni da corrisponderci in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro e natura previdenziale ed assistenziale a quelle di tipo meramente eventuale legate all'avverarsi di determinate situazioni pregiudizievoli la cui contribuzione, tra l'altro, è esclusa dal reddito imponibile a fini contributivi ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f), D.P.R. n. 797/1995 come riformulato dall'art. 6, D.Lgs. n. 314/1997 (Cass. civ., sez. lav., n. 6530/2001).

In relazione al secondo interrogativo sul problema dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi di categoria per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'10, D.Lgs.30/2003, è intervenuto questo Ministero che, con circolare n. 4/2004, ha ritenuto sufficiente l'integrale rispetto della sola parte economica e normativa dei contratti e non anche di quella obbligatoria. Altrimenti, con particolare riguardo all'obbligo di adesione agli enti bilaterali, si creerebbe un contrasto tra la norma citata ed i principi costituzionali di libertà sindacale e quelli comunitari di concorrenza. A tale orientamento si è conformato anche l'INPS con circolare n. 74/2005.

Con riferimento al caso di specie si può dunque ritenere che le clausole contrattuali istitutive dei Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore turismo e terziario, distribuzione e servizi, presentino tutti gli elementi e le caratteristiche sopra evidenziate per poter rivestire natura obbligatoria.

Di conseguenza, essendo la mancata applicazione di clausole contrattuali meramente obbligatorie, irrilevante, come si è visto, ai fini specifici del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 10 L. n. 30/2003, non si pone il problema di una diversità di trattamento applicabile alle aziende del settore in dipendenza dalla loro iscrizione alle organizzazioni sindacali stipulanti, purché vi sia l'integrale rispetto della parte normativa dei citati contratti di categoria.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

FF